



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. *11655/US1/2014*

Palermo, - 3 MAR. 2014

OGGETTO: Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.  
Ulteriori chiarimenti.

Con circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella G.U.R.S. - PARTE I - 14 febbraio 2014, n. 7, sono state impartite le direttive attuative delle disposizioni recate dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Al riguardo appare utile precisare che l'articolo 30 della citata l.r. 5/2014, nel recepire la disciplina statale relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'articolo 4, commi 6,7,8,9 e 9 bis e s.m.i. del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, autorizza, al comma, 3, la proroga al 31 dicembre 2016, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della l.r. n. 24/2000, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e s.m.i.

Il comma 9 bis e s.m.i. dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 esclusivamente per le finalità (procedure assunzionali previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale) e nel rispetto dei vincoli (vincoli finanziari) e dei termini di cui al comma 9 così dispone:

Primo capoverso "I limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno." Con la predetta disposizione si deroga, esclusivamente ai fini della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai vincoli finanziari contenuti nell'articolo 4, comma 9, del D.L.101/2013.

Secondo capoverso introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei.”.

In merito si evidenzia che poiché il comma 24-ter dell'articolo 14 citato esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 14, nella fattispecie non trova applicazione la seguente disposizione già contenuta nel comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, “È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

Inoltre con la citata disposizione, al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione, viene data la possibilità agli enti territoriali delle regioni a statuto speciale di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione.

Infine, la citata disposizione prevede che la verifica annuale del rispetto delle norme di finanza pubblica venga effettuata tenendo conto di dati omogenei.

Alla luce delle superiori disposizioni gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013 possono procedere, in linea con le deroghe sopra descritte, introdotte dal normativa nazionale succitata, alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della l.r. n. 24/2000. Appare superfluo ribadire che la possibilità di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le finalità della stabilizzazione e sino al completamento della stessa che, in ogni caso, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2016.

L'articolo 30 della citata l.r. 5/2014, autorizza, al comma, 4, la proroga al 31 dicembre 2014, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della l.r. n. 24/2000, in deroga ai termini e ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del D.L.101/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e s.m.i., sempre ché sussistano il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

Il comma 9 bis e s.m.i. dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 – terzo capoverso introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone: “*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.*”.



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

La predetta disposizione sancisce, al solo fine di consentire la proroga fino al 31 dicembre 2014, l'inapplicabilità del divieto assoluto di assunzione per l'anno 2014 per gli enti territoriali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2013. Infatti nella fattispecie non trova applicazione la seguente disposizione già contenuta nell'articolo 7, lett.d) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;”*.

Premesso quanto sopra, come già chiarito nella richiamata circolare del 3 febbraio 2014, la proroga, sia quella prevista dal comma 3 dell'articolo 30 della l.r. n. 5/2014 fino al limite massimo del 31 dicembre 2016, che quella prevista dal comma 4 dell'articolo 30 della l.r. n. 5/2014 fino al 31 dicembre 2014, avviene alle medesime condizioni dei contratti in scadenza che proseguono secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data instaurazione dei rapporti di lavoro e senza soluzione di continuità.

Le procedure assunzionali previste dall'articolo 4 del D.L.101/2013, improntate ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, vanno adottate nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle disposizioni impartite con la sopra citata circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014 e degli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato contenuti nella circolare - Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica – 21 novembre 2013, n. 5, registrata alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2013.

### Prosecuzione delle attività socialmente utili.

**Il comma 5 dell'articolo 30** della predetta legge regionale autorizza, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili finanziate con oneri a carico del bilancio regionale svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013. Detta prosecuzione è autorizzata per le medesime finalità della stabilizzazione di cui al precedente comma 3 in quanto anche ai soggetti impegnati in ASU al 31 dicembre 2013 è riconosciuta l'aspettativa della stabilizzazione.

In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, possono proseguire e, a tal fine, gli Enti utilizzatori adotteranno le relative deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente: lavoratori ex LL.RR. 85/95 e 24/96; ex circolare 331/99; ex l.p.u. 280/97 ed ex art. 4, commi 1 e 2, L.R. 24/2000) assumendo a carico dei propri bilanci i connessi oneri assicurativi.

Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere (in formato .xls) l'elenco dei lavoratori utilizzati con l'indicazione dei dati anagrafici, l'indirizzo in cui il lavoratore



## Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro*  
 Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

- Centro per l'impiego competente per territorio;
- INPS territorialmente competente;
- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio IX – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n. 52 – Palermo.

L'elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica [sbommarito@regione.sicilia.it](mailto:sbommarito@regione.sicilia.it).

Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono tenuti a darne formale comunicazione.

I Centri per l'impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere al Dipartimento del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio IX – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, l'elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare – in calce all'elenco – che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili. e che il titolo di studio indicato dall'ente utilizzatore corrisponde a quello di assegnazione agli originari progetti.

Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione al Servizio IX – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n. 52 – Palermo, comporterà l'impossibilità di comunicare all'INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto, da parte della competente sede INPS, il relativo assegno di utilizzo.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo [www.regione.sicilia.it/lavoro](http://www.regione.sicilia.it/lavoro).

IL DIRIGENTE GENERALE  
 Avv. Anna Rosa Corsello

